

# Scienza e Pace

*Science & Peace*

ISSN 2039-1749

VOL. XII, N. 2 (2021)

**Tommaso Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Editori Laterza, 2021**

Francesca Alati

Rivista online del Centro Interdisciplinare  
“Scienze per la Pace” – Università di Pisa



Ricevuto: 31 gennaio 2022  
Accettato: 15 febbraio 2022

Per citare la *book review*:

Alati, F. (2021), "Tommaso Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*", *Scienza e Pace*, XII (2), pp. 167-173.

I contenuti di "Scienza e Pace" sono rilasciati sotto licenza  
Creative Commons BY-NC-SA 4.0



**Tommaso Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Editori Laterza, 2021.**

di **Francesca Alati\***

Apprestiamoci a riflettere sullo spirito del nostro tempo: è un sentimento di sfiducia o, quantomeno, di forte diffidenza quello che la nostra coscienza del vivere sociale ci porta a percepire come uno dei tratti caratterizzanti le relazioni umane. Una visione antropologica negativa che, assimilabile al machiavellismo giuridico, rispecchia una precisa prospettiva in cui il diritto, rafforzato dalla sanzione, non è altro che il «luogo nel quale rispondere all'inaffidabilità della natura umana» (p. 25).

È attraverso la critica di questo modello sfiduciario che Tommaso Greco, nel suo saggio "La legge della fiducia. Alle radici del diritto", si propone di operare un ribaltamento di paradigma, difendendo l'idea che il diritto racchiuda in sé proprio la fiducia come elemento essenziale per il suo funzionamento.

Il lavoro prende le mosse dal superamento della teoria normativa – sulla quale si basa il paradigma sfiduciario, che trova un referente privilegiato nel pensiero filosofico-politico hobbesiano – secondo la quale si è obbligati sul piano giuridico solo quando si è costretti dalla legge; difatti, far coincidere l'obbligatorietà con la presunta certezza dell'adempimento prodotta dalla costrizione è un'impostazione fallace, perché riduttiva dell'essere umano. Più nello specifico, questa tesi, da un lato, postula che l'individuo agisca solo in virtù della minaccia proveniente da una sanzione istituzionalizzata e, dall'altro, finisce per problematizzare la responsabilità e per «togliere del tutto la forza normativa del diritto in quanto tale» (p. 48). Bisognerebbe allora interrogarsi su

---

\* Francesca Alati ha conseguito il Dottorato in Scienze giuridiche, curriculum in Teoria e storia del diritto, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze. Email: [francesca.alati@unifi.it](mailto:francesca.alati@unifi.it)

quale sia la (vera) natura della normatività del diritto, facendo emergere la possibilità che questa sia legata ad elementi strutturali diversi dall'esistenza della sanzione.

A tal proposito, potrebbe esserci d'aiuto l'intuitiva concezione in base alla quale l'obbligo giuridico è determinato dalla norma, che richiede, in caso di sua inosservanza, l'intervento della coazione; in altre parole, «l'origine dell'obbligatorietà sta nella *esistenza della norma* che definisce gli obblighi dei soggetti all'interno di una relazione» (p. 50). Ne consegue che è la relazione tra i soggetti ciò di cui la norma si cura e che l'obbligo giuridico «non può che essere riferito a ciò che *un soggetto deve ad un altro soggetto*» (p. 57). Ecco allora emergere l'elemento della relazionalità dell'essere umano come giustificazione ultima delle norme giuridiche: il diritto si rivolge innanzitutto alle persone e al loro bisogno di rapportarsi reciprocamente. In tal senso, il filosofo del diritto italiano Alessandro Levi argomentava proprio che il diritto «è relazione»<sup>1</sup>, vale a dire che quando agiamo giuridicamente, ci poniamo su un piano intersoggettivo, in cui i nostri atti non sono aprioristicamente e logicamente in conflitto con quelli degli altri, necessitando per tale ragione di essere regolati dal potere coattivo, ma «possono essere tra loro in rapporto di *integrazione*, o quanto meno di *compatibilità*» (p. 59).

Il passo successivo che Greco compie nell'elaborazione della sua analisi è di rintracciare, nell'ambito del diritto, l'esistenza di uno spazio in cui si manifesta la fiducia dei (e tra i) consociati; sotto questo aspetto, viene ripreso lo schema, reso celebre da Luigi Ferrajoli, riguardante il doppio livello di garanzie poste a tutela dei diritti soggettivi<sup>2</sup>, con l'obiettivo di individuare nella garanzia primaria il momento in cui la fiducia può rivendicare il suo campo di azione. A ben vedere, infatti, è in questo primo livello di garanzie che i soggetti, prendendo coscienza degli obblighi assunti nei confronti degli altri, impiegano la loro «volontà/capacità di *adempiere responsabilmente ai propri doveri*» (p. 92), affidandosi gli uni agli altri.

---

<sup>1</sup> Levi, 1920, p. 65.

<sup>2</sup> Ferrajoli, 2007.

È precisamente questo momento inevitabile dell'affidamento reciproco a coincidere con l'esistenza del *diritto della fiducia*, proprio perché appare difficile negare «che l'obbligo stabilito da una norma, così come l'assunzione di impegni reciproci, saltino a piè pari quel momento nel quale ci si aspetta che il consociato [...] adempia ai propri obblighi, riconoscendo e accogliendo in tal modo le aspettative di colui che è il destinatario dei propri comportamenti» (p. 63). In sostanza, riflette l'Autore, «è l'aspettativa di – il *con-fidare* in – rapporti improntati alla correttezza a precedere e motivare l'eventuale ricorso alla tutela giurisdizionale» (p. 65). Dobbiamo, allora, prendere atto del fatto che il diritto abbraccia quella parte del rapporto giuridico in cui ci attendiamo che l'altro si comporti nel modo prescritto, poiché in ogni azione giuridicamente motivata entra in funzione quel «gioco delle reciproche aspettative e del reciproco riconoscimento» (p. 103) nel quale è implicata una dose di fiducia.

Questo saggio ha il merito di far riemergere due concetti chiave per la vita del diritto: il riconoscimento dell'altro e la fiducia.

Ad un attento esame si potrà convenire che il “sé identitario” non può essere concepito fuori dal rapporto con l'alterità; in breve, la presa di coscienza e la costruzione del sé si raggiunge solo dopo aver incontrato l'*altro*<sup>3</sup>. Sotto tale angolo visuale, potrebbe essere auspicabile guardare al diritto come una forma di «apertura all'altro» (p. 95), in modo da rispondere all'avvertita esigenza di individuare nuovi strumenti capaci di assicurare la convivenza sociale e di superare la concezione dicotomica in base alla quale si ubbidisce al diritto o solo per paura della sanzione – agire giuridico di tipo economico-individuale – o solo per ragioni morali – agire giuridico di tipo etico-universale –. Occorre pertanto mantenere il diritto nel contesto del legame sociale e delle risorse relazionali tra gli individui, affinché soprattutto all'interno della relazione giuridica – come ha osservato Ferrajoli – «si rend[a]no possibili tanto il riconoscimento dell'essere e della posizione dell'altro e del significato delle sue azioni, quanto la collaborazione e quindi il potenziamento di sé»<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. Ricoeur, 1990.

<sup>4</sup> Ferrajoli, 2007, p. 107.

Ecco che, fra le maglie del diritto, la fiducia reclama il suo spazio perché «come non ci sono relazioni senza [di essa], non ci sono nemmeno relazioni giuridiche senza che ci si affidi continuamente gli uni agli altri» (p. XIII). Quasi la totalità delle nostre azioni implica un rapporto con gli altri, con la conseguenza che, per vivere, è inevitabile assumere un atteggiamento di fiducia; non può stupire, allora, come quest'ultima, in quanto collegata all'idea di aspettative intersoggettive, superi la logica di una dimensione "verticale-sanzionatoria" del diritto – che caratterizza il rapporto tra noi e lo Stato – per affermarne invece una "orizzontale-relazionale", atta a includere nel diritto ciò che viene generalmente considerato ad esso estraneo, ossia la considerazione dell'altro in quanto persona e la credenza in alcuni valori, in quanto attinente alla sfera morale.

È in questa orizzontalità che, secondo l'Autore, si manifesta quella «*inclinazione* verso l'altro, che si contrappone alla propensione verticale con cui l'io afferma le sue ragioni in maniera esclusiva» (p. 63); un concetto questo che, anche grazie alle categorie geometriche con cui è stato espresso, ci appare figurativamente molto chiaro. Si richiami alla mente il capolavoro di Henri Matisse, *La danza*, opera nota, tra l'altro, per la forza espressiva delle larghe campiture cromatiche contrastanti, i rassicuranti segni curvilinei, la ricchezza simbolica e il senso di armonia che infonde in chi la ammira. L'artista raffigura allegoricamente la vita come una danza, una delle più ancestrali forme di espressione umana più volte rappresentata – ne è un esempio quella affrescata da Ambrogio Lorenzetti in *Effetti del Buon Governo sulla città e sul contado* – nel corso dei secoli, in quanto adatta a comunicare quella attitudine all'accordo che è propria dell'uomo nel rapporto con gli altri. Il fulcro della composizione è dato dall'atto di due delle cinque figure di protendersi l'un l'altro per stringersi la mano e ricomporre il "vortice" circolare della danza. È in questa *inclinazione* del ballerino raffigurato in basso verso quello alla sua sinistra, il quale orienta a sua volta il busto in direzione il compagno, che è possibile cogliere la fiducia: il primo, *confidando* che la sua mano verrà afferrata, si *affida* al secondo che, *riconoscendo* le aspettative dell'altro, si volge verso di lui per non disattenderle.

L'analisi compiuta da Greco meriterebbe un approfondimento che in questa sede non è possibile svolgere, ma semmai sollecitare. Uno dei pregi di questo saggio è quello di portare l'attenzione su una serie di problemi ormai ineludibili per la cultura giuridica; ne è un esempio la prospettiva unilaterale e riduzionistica che, delle relazioni giuridiche, guarda solo ai profili «del litigio e della “guerra”», diretta conseguenza di una visione che «insistendo solo sul lato dissociativo, pensa il diritto staccandolo dalla realtà nella quale l'uomo agisce» (p.113). Il diritto, invece, deve essere in continua connessione con la sostanza dei rapporti che è chiamato a regolare, risultato per il cui conseguimento il giurista deve fare la sua parte scommettendo sulla possibilità di «riconduurre il comportamento giuridicamente orientato all'atteggiamento generale con il quale stiamo nel mondo» (p. 60). Nella riflessione dell'Autore, credere che nel diritto, oltre alla minacciosa dimensione verticale e coattiva, sia compresente – e anzi cronologicamente e logicamente anteriore – quella orizzontale, relativa al rapporto tra noi e gli altri, significa avere fiducia nella responsabilità dei soggetti cui le norme attribuiscono diritti e doveri e, altresì, riconoscere «uno spazio d'azione responsabile, nell'ambito del quale e grazie al quale [il diritto] si realizza concretamente e quotidianamente» (p. XV).

Tale responsabilità sta sì in capo ai consociati, ma anche, e soprattutto, a chi del diritto ha fatto un mestiere. Come è stato autorevolmente rilevato, il giurista è in particolare gravato da un doppio livello di responsabilità: l'una, «meramente scientifica e conoscitiva», che entra in campo necessariamente nello studio e nell'applicazione obiettiva del diritto positivo; l'altra, «più diretta, più umana, più coinvolgente»<sup>5</sup>, che apre la strada ad una conoscenza giuridica non più neutrale ma consapevole della componente valoriale, etica e politica insita proprio nella natura complessa del diritto. Bisognerebbe allora riflettere criticamente sull'attitudine scienziata nei confronti del diritto, non relegando la sua comunicabilità ai tecnicismi del linguaggio in cui si esprime, dato che, secondo la coscienza comune, nel rapporto giuridico rientrano aspetti atecnici di tipo emozionale che sfuggono al controllo della parola. Interrogiamoci pertanto, se non sia necessario recuperare una *sensibilità* giuridica, quella «carnalità del diritto, immerso nella vita, nascente dalla vita, proteso alla vita»<sup>6</sup>,

<sup>5</sup> Bonsignori, 1997, p. 15.

<sup>6</sup> Grossi, 2003, p. 32.

ampliando l'orizzonte di studio in modo da favorire un dialogo interdisciplinare. In questo senso, non stupisce se un concetto come quello di fiducia, che non appartiene propriamente alla tradizione giuridica, è stato qui ripreso per rinnovarne lo statuto epistemologico.



## Riferimenti bibliografici

Bonsignori F. (1997), *Diritto, valori, responsabilità*, Giappichelli, Torino.

Grossi P. (2003), *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento metodologico*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", vol. XXXII, Giuffrè, Milano.

Ferrajoli L. (2007), *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. 1, *Teoria del diritto*, Laterza, Roma.

Levi A. (1920), *Ubi societas, ibi ius*, in Id. (1923), *Saggi di teoria del diritto*, Zanichelli, Bologna.

Ricoeur P. (1993), *Sé come un altro* (tr. it. D. Iannotta), Jaca Book, Milano (ed. or. 1990).